



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

NOTA

Oggetto: D.L.90 Riforma P.A. - le principali modifiche di interesse per il settore degli appalti pubblici

Soppressione Magistrato acque (Articolo 18, comma 3)

Il comma 3 dell'articolo 18 prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La disposizione è stata integrata nel corso dell'esame in Commissione al fine di prevedere anche la soppressione del comitato tecnico di magistratura (presieduto dal magistrato delle acque), di cui all'articolo 4 della legge 257 del 1907, e di disporre che il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il citato provveditorato è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 (ossia sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro) anche quando il relativo importo ecceda i venticinque milioni di euro. Si demanda, infine, a un D.P.C.M., da adottare entro il 31 marzo 2015, l'individuazione delle funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla Città metropolitana di Venezia e delle risorse umane e strumentali da assegnare alla detta Città metropolitana in relazione alle funzioni

Ridefinizione delle funzioni dell'ANAC e soppressione dell'AVCP (Articolo 19)

L'articolo 19 prevede, fra le novità di maggiore interesse, la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, i compiti e le funzioni dell'AVCP sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM e che deve essere emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, come precisato nel corso dell'esame in Commissione, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri (commi 1-4).

Sempre in commissione, è stato precisato che il personale in servizio presso l'ANAC appartenente ai ruoli delle p.a. e il personale della soppressa AVCP confluiranno in un unico ruolo. Nelle more dell'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC provvede allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP (comma 8). Con un emendamento approvato in Commissione, si prevede che nella relazione annuale al Parlamento l'Autorità anticorruzione sia tenuta anche ad evidenziare le possibilità di criticità del quadro normativo ed amministrativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione (comma 5-ter).

Inoltre, sono ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC. In primo luogo, oltre a quelle ereditate dall'AVCP, si attribuiscono all'Autorità ulteriori nuove funzioni. In particolare: il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti (commi 5-6). Con modifiche introdotte in commissione si chiarisce che per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni è competente il tribunale in composizione monocratica; inoltre, si richiede all'ANAC di rendicontare ogni sei mesi e pubblicare sul sito le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni (comma 5-bis); le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2012, segnatamente nei commi 4, 5 e 8 (co. 15); il potere, introdotto in commissione, di ricevere notizie e segnalazioni relative ad anomalie ed irregolarità relative a contratti pubblici da parte di ogni avvocato dello Stato; con disposizione approvata in commissione, sono trasferite le funzioni di cui all'art. 48 del D.lgs. 33/2013 (c.d. Codice della trasparenza nelle p.a.) attualmente riservate al Dipartimento della funzione pubblica, concernenti la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché per l'organizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.

Al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015 (co. 7). In commissione, è stato altresì attribuito al Presidente dell'ANAC il compito di segnalare le violazioni degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione punite con specifiche sanzioni amministrative dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 all'autorità competente (ufficio periferico del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, prefetto).

Sono, invece, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, che dovranno essere riordinate con regolamento di delegificazione (commi 9-11).

Differimento degli obblighi di aggregazione negli acquisti per i comuni istituiti a seguito di fusione (Articolo 23-bis e ter)

L'articolo 23-bis, inserito nel corso dell'esame in commissione, prevede un intervento di proroga dell'entrata in vigore della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006)- per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso modalità di aggregazione. L'articolo dispone infatti che, per i comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. Va segnalato che una proroga di carattere generale (quindi non limitata ai soli comuni derivanti da fusione) è contenuta nell'art. 23-ter.

L'art. 33, comma 3-bis, primo periodo, oggetto di proroga prevede che i comuni non capoluogo di provincia, a decorrere dal 1° luglio 2014 (in virtù della proroga disposta dall'art. 3, comma 1-bis, del D.L. n. 150/2013), procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi: nell'ambito delle unioni

dei comuni, ove esistenti; mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici; ricorrendo ad un soggetto aggregatore; ricorrendo alla province.

Il secondo periodo del comma 3-bis consente in alternativa, agli stessi comuni, di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Il terzo periodo prevede che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sanzioni i comuni inadempienti non rilasciando il codice identificativo di gara (CIG).

L'articolo 23-ter, inserito in commissione, fissa nuovi termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) - che prevede la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione.

Il termine iniziale di applicazione della nuova disciplina, salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene differito dal comma 1:

- al 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi;

- al 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori.

Come già segnalato, l'articolo 23-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dispone una specifica proroga dell'entrata in vigore della disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014 - per i comuni istituiti a seguito di fusione, per i quali l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Viene altresì disposta, dai commi 2 e 3, la non applicazione della disciplina medesima ai seguenti enti:

- enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo danneggiate dal sisma dell'aprile 2009 (D.L. 39/2009);
- enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012);
- comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.

Iscrizione elenco fornitori (white list, Articolo 29,)

L'articolo 29 reca disposizioni sulle c.d. white list, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati. In particolare, il comma 1 – novellando la legge anticorruzione (n. 190 del 2012, art. 1, comma 52) - prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardie di cantieri) nei suddetti elenchi (oggi l'iscrizione è facoltativa). Per quelle imprese l'iscrizione alla white list assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia. La Commissione ha integrato la disposizione, precisando che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è da acquisire indipendentemente dalle soglie previste dal codice antimafia. In base al comma 2, in via transitoria, e per un massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla white list. Si presume, infatti, che l'obbligatorietà dell'iscrizione comporti un elevato numero di domande e dunque un rallentamento dei tempi per le verifiche prefettizie e si intende evitare che questo determini un rallentamento nelle procedure di affidamento dei lavori. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. La Commissione ha aggiunto un periodo in base a cui, sempre in sede di prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato

il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Norme per Expo 2015 (Articoli 30, 33, 34)

L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Nel corso dell'esame in commissione è stato chiarito che l'unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC e comunque non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015 p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.

L'articolo 34 precisa, al comma 1, che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato. Nel corso dell'esame in commissione è stato introdotto l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'evento Expo Milano 2015, in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in commissione, reca una clausola di invarianza finanziaria finalizzata a specificare che dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prevenzione corruzione nelle imprese – “commissariamento” (Articolo 32)

L'articolo 32, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici in relazione ad attività per le quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite, ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione.

In tali ipotesi, il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto) oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali.

Sul punto, la Commissione ha:

- introdotto l'obbligo per il Presidente dell'ANAC di informare il procuratore della Repubblica;
 - esteso la disciplina ai concessionari di lavori pubblici e ai contraenti generali;
 - chiarito che la competenza del Prefetto è in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante.
- Il Prefetto – fatte le proprie valutazioni - provvede con decreto alla rinnovazione degli organi sociali se l'impresa non si adegua spontaneamente entro 30 giorni; nei casi più gravi, entro 10 gg. nomina

fino ad un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge. La Commissione ha previsto che il collaudo costituisca il limite temporale massimo della misura.

L'amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave. Ipotesi di revoca del decreto di nomina degli amministratori sono l'adozione di provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto. La Commissione ha precisato che la cessazione delle misure si produce anche con l'archiviazione del procedimento e che l'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal prefetto.

Durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori in via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo. La Commissione ha precisato che l'utile d'impresa non può essere distribuito - oltre che fino all'esito del giudizio penale - fino all'esito dei giudizi sull'informazione antimafia interdittiva. Se le citate indagini penali riguardano membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, l'art. 32 prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Le misure di amministrazione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'art. 32 si applicano anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto; quest'ultimo informa dell'adozione delle misure il Presidente dell'ANAC. Le misure sono comunque revocate o cessano di produrre effetti all'esito di procedimenti penali e di prevenzione.

Monitoraggio finanziario infrastrutture e insediamenti produttivi (Articolo 36)

L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. La norma provvede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri necessari per l'implementazione e la gestione del sistema di monitoraggio finanziario.

Varianti in corso d'opera trasmesse ad ANAC (Articolo 37)

L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici (lettere b), c) e d) dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006). Viene infatti introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza. Va notato che in commissione due emendamenti (Mariani e altri) avevano previsto anche la possibilità di includere nell'obbligo di trasmissione le varianti per errore o omissione del progetto (lettera e dell'articolo 132), ma nel testo licenziato per l'Aula la lettera e) è stata corretta ("per refuso") in lettera c), quindi escludendo, per il sopra soglia, l'obbligo di trasmissione di tali varianti. Nel corso dell'esame in commissione l'obbligo è stato limitato alle sole varianti:

- relative ad appalti "sopra soglia" (cioè di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di 5.186.000 euro);
- di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto.

Sempre in sede referente è stato previsto che tali disposizioni operano fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'art. 7 del Codice dei contratti pubblici. Si tratta dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che ha una sezione centrale (operante nell'ambito della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) e sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome.

E' stato poi introdotto un comma 2 che introduce, per gli appalti "sotto soglia", l'obbligo di comunicazione all'Osservatorio (tramite le sezioni regionali), entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di tutte le varianti in corso d'opera contemplate dall'art. 132.

Rispetto al comma 1 - che riguarda le tipologie di variante derivanti da cause impreviste; dall'intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali e tecnologie; da rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale; nonché per impreviste difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili - il comma 2 riguarda quindi anche le varianti derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari nonché le varianti necessarie in seguito ad errori/omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. Per quest'ultima tipologia di varianti l'art. 132, lettera e), impone al responsabile del procedimento di comunicarle immediatamente all'Osservatorio e al progettista.

Anche il comma 2, come il comma 1, è finalizzato a consentire le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC.

Il comma 2 dispone altresì che in caso di inadempimento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6, comma 11 del Codice dei contratti. L'importo della sanzione previsto da tale comma può arrivare fino a 25.822 euro, qualora gli obbligati rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, oppure fino 51.545 euro qualora vengano fornite informazioni non veritiere. Si segnala che non sono invece previste sanzioni per l'inadempimento degli obblighi indicati al comma 1.

Semplificazione procedure contratti pubblici – modifica art. 38 codice contratti (Articolo 39, commi 1-3)

L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici – di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici - prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni. Ulteriori modifiche prevedono, per un verso, la non applicazione della nuova disciplina nei casi di irregolarità non essenziali o nel caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili e, per l'altro, la non incidenza delle variazioni intervenute (relativamente alle dichiarazioni), anche a seguito di pronunce giurisdizionali, sull'individuazione della soglia di anomalia delle offerte successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte stesse.

Accelerazione giudizi appalti pubblici (Articolo 40)

L'articolo 40 reca disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.

In particolare, sono introdotte modifiche all'art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) che prevedono:

- un termine ordinario di 30 gg per la pronuncia delle sentenze semplificate di TAR e Consiglio di Stato che definiscono il giudizio (il termine è di 60 gg. solo se sorgono esigenze istruttorie, concessione di termini a difesa e integrazione del contraddittorio); la Commissione ha portato il termine ordinario a 45 gg.
- termini più brevi per il deposito delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (20 gg., aumentati a 30 gg. dalla Commissione) e per la pubblicazione del dispositivo (2 gg);
- la subordinazione dell'efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione nonché, in ogni caso, la decadenza delle stesse misure entro 60 gg.

La Commissione ha modificato quest'ultima disposizione, prevedendo che:

- a) vi sia facoltà (e non più l'obbligo, salvo gravi ed eccezionali ragioni) di subordinare l'efficacia della misura cautelare;
- b) tale ipotesi riguardi anche il caso in cui dalla decisione non derivino effetti irreversibili;
- c) la cauzione sia commisurata al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.

La nuova disciplina si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato in data successiva a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame. La Commissione ha introdotto poi una disposizione con il fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio: le parti debbono contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti e il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.

Contrasto abuso del processo (Articolo 41)

L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo. A tal fine:

- stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste. La Commissione ha previsto che il pagamento abbia luogo in presenza di motivi manifestamente infondati e ha posto un limite alla discrezionalità del giudice, affermando che comunque tale somma equitativamente determinata non può essere superiore al doppio delle spese liquidate;
- modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria possa essere elevato fino all'1% del valore del contratto.

Comunicazione telematica processo amministrativo (Articolo 42)

L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative:

- alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile;
- alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale;
- alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo;

- alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.

La Commissione, inserendo un ulteriore comma, ha stabilito che nel ricorso o nel primo atto difensivo i difensori debbano indicare un indirizzo di posta elettronica e un recapito fax dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo, che sia diverso da quello del domiciliatario.